

# TFR E PREVIDENZA “COMPLEMENTARE”: LE TRAPPOLE DEL SILENZIO – ASSENSO

Entro il 30 giugno 2007 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno decidere quale destino debba avere il proprio TFR.

## **Occupati già alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti ad alcun fondo**

Entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, chi **ESPRIME** la volontà di:

### **NON ADERIRE ALLA PREVIDENZA “COMPLEMENTARE”:**

Mantiene l'intero TFR maturando <sup>(1)</sup> presso il datore di lavoro.

I datori di lavoro con alle dipendenze almeno 50 addetti trasferiscono l'intero TFR maturando presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS <sup>(2)</sup>. *[In caso di ripensamento si può aderire successivamente alla previdenza complementare]*

### **ADERIRE ALLA PREVIDENZA “COMPLEMENTARE” <sup>(3)</sup>:**

Conferendo in tutto o in parte il TFR maturando alla forma di previdenza complementare scelta (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, fondi pensione regionali, forme pensionistiche individuali):

- Nella misura del 100%.
- Nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi. Qualora gli accordi o contratti collettivi non prevedano il versamento del TFR nella misura non inferiore al 50%, i datori di lavoro con alle dipendenze almeno 50 addetti trasferiscono la parte di TFR maturando non conferito alla previdenza complementare presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS. *[In caso di ripensamento si può aderire successivamente alla previdenza complementare]*

### **silenzio – assenso**

Entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, per chi **NON ESPRIME** alcuna volontà, il datore di lavoro trasferisce l'intero TFR maturando:

- Alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e contratti collettivi, anche territoriali (Fondi pensione negoziali) salvo sia intervenuto un diverso accordo *[L'accordo deve prevedere il trasferimento del TFR ad una forma pensionistica ad adesione collettiva]*
- Se ci sono più forme pensionistiche collettive applicabili; Alla forma pensionistica collettiva alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori
- In ultima ipotesi; Al Fondo residuale INPS <sup>(4)</sup> (gestito come le forme pensionistiche complementari)

(1) Il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturando è il TFR che il lavoratore accumulerà dal momento in cui sceglie.

(2) Il Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS è un fondo istituito a partire dal 1° gennaio 2007. Il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare, dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno 50 addetti, confluisce in tale Fondo la cui finalità è quella di reperire risorse per finanziare investimenti di pubblica utilità.

(3) Se si aderisce esplicitamente ad una forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi, versando un contributo a proprio carico si ha diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.

(4) Il fondo residuale INPS è un fondo gestito come le forme pensionistiche complementari (a capitalizzazione). È così definito poiché il TFR maturando confluisce in tale Fondo solo nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso alcuna volontà e in mancanza di una forma pensionistica ad adesione collettiva.

## **Prima occupazione <sup>(5)</sup> successiva alla data del 28 aprile 1993**

Entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, chi **ESPRIME** la volontà di:

### **NON ADERIRE ALLA PREVIDENZA “COMPLEMENTARE”:**

Mantiene l'intero TFR maturando presso il datore di lavoro.

I datori di lavoro con alle dipendenze almeno 50 addetti trasferiscono l'intero TFR maturando presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS. *[In caso di ripensamento si può aderire successivamente alla previdenza complementare]*

### **ADERIRE ALLA PREVIDENZA “COMPLEMENTARE”:**

Conferendo l'intero TFR maturando alla forma di previdenza complementare scelta (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, fondi pensione regionali, forme pensionistiche individuali).

### silenzio – assenso

Entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, per chi **NON ESPRIME** alcuna volontà, il datore di lavoro trasferisce l'intero TFR maturando:

- Alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e contratti collettivi, anche territoriali (fondi pensione negoziali) salvo sia intervenuto diverso accordo *[L'accordo deve prevedere il trasferimento del TFR ad una forma pensionistica ad adesione collettiva]*
- Se ci sono più forme pensionistiche collettive applicabili; Alla forma pensionistica collettiva alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori
- In ultima ipotesi; Al Fondo residuale INPS (gestito come le forme pensionistiche complementari)

(5) Ci si riferisce al lavoratore che nel periodo precedente al 28 aprile 1993 non ha contributi versati (almeno una settimana) nella previdenza pubblica obbligatoria, al lavoratore che non ha ancora aderito ad un fondo pensione negoziale.

## **Occupati già alla data del 28 aprile 1993 e iscritti ad un fondo**

Entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, chi **ESPRIME** la volontà di:

### **NON DESTINARE ALLA PREVIDENZA “COMPLEMENTARE” IL RESIDUO TFR:**

Mantiene il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro. I datori di lavoro con alle dipendenze almeno 50 addetti trasferiscono il residuo TFR maturando presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS. *[In caso di ripensamento si può aderire successivamente alla previdenza complementare]*

### **DESTINARE ALLA PREVIDENZA “COMPLEMENTARE” IL RESIDUO TFR:**

Conferendo il residuo TFR maturando alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderisce

### silenzio – assenso

Entro il 30 giugno 2007 ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, per chi **NON ESPRIME** alcuna volontà, il datore di lavoro trasferisce il residuo TFR maturando alla forma collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito.